SCHEMA DI NORME ORGANICHE PER LA - REVISIONE QUINQUENNALE DECLI USI

6:19:0

Art.19

Almeno sei mesi prima del compimonto del quinquennio dell'ultima rey pione degli usi, la Ciunta della Camera di commercio, industria e agricolt ra, in base agli artt. 34 o seguenti del T.U. 20 settembre 1934, n.2011. o apposito deliborazioni:

- a) stabilisco la data di inizio delle operazioni di ravisione degli usi, n ohb il termine, entre il quale le operazioni debbono essere ultimate;
- b) nomina il presidente, i membri ed il segretario della Commissione provi ciale por la revisione degli usi, fissando il termine entre il quale qu sta dovo proporre alla Ciunta stossa il numero e la composiziono doi Ci tati tocnici, ai quali nono domandati l'osamo, la rovisiono o l'accort. mento degli noi per i vari sottori merceologici e per le divorse attiv
- c) approva il proventivo di spose necessarie per la divulgazione della ra ta in revisione, per il funzionamento della Commissione provinciale e Comitati teonici, per gli accortamenti prosso gli Uffici giudiziari e la stampa della nuova raccolta provinciale degli usi;
- d) prendo atto dei provvedimenti adottati dalla direzione degli uffici oc rali por il personalo e per i loccli da dostinare ai lavori della prod ta Commissione provinciale, nonché per facilitare l'attività dei Comit tooridi.

Art.20

La Commissione provincialo per la revisione degli usi provvede ad nizzaro ed a coordinare le operazioni di rovisiono; a stabiliro il numer la composizione dei Comitati tecnici, in base ai settori merceologici e

1605/0 - 13

tività ed alla loro importanza; ad indirizzaro, a coordinaro e controllare. il lavoro doi Comitati stessi, nonché ad approntare lo schema della Raccolta provinciale degli usi", da proporro all'approvazione della Giunta e da pubblicare successivamente, in base all'art. 34 del t.u. 20.9.1934, n.2011,

Art.3º

La Commissione provinciale per la revisione degli usi, nominata dalla Ciunta camoralo, rosta in carica fino al completamente della prodetta reviaiono.

Resa pud essera come appresso composta:

l- magistrato di qualifica non inforioro a "Consigliere di appollo"- Precident

1- magistrato di qualifica non infortore a "Magistrato di Tribunalo" -Vice Presidento

2-	rapprosentanti	dello	catogorio	agricolo	* * *	and the second
2, -		39	編	artigiono	• • •	
2-	50	M	29	industriali	* *	membri
4-	짴	***	· 100	commorciali		Mary and the same of the same

dol sottore creditizio

2- esporti giuridici (docenti universitari e avvocati iscritti noll'albo spociale dollo giurisdizioni suporiori)

Un funzionario cameralo di carriera direttiva (preferibilmente laurea to in giurisprudonza) disimpegna le funzioni di Segrotario della Commissione Montro i magistrati sono designati dal Presidente della Corte d'Appell i rappresentanti dello categorie sono designati dalle Commissioni permanenti (art.13 dol t.u. 20.9.1934, n.2011) o dallo Sozioni dolla Consulta oconomica provincialo o, in mancanza, dalle compotenti Associazioni.

Il Prosidento della Commissione ha facoltà di richiodere alla Ciunta ld nomina di altri osperti, ad integrazione della Commissione stessu.

Art.40

I Comitati tecnici, di cui all'art.1, hanno il compite di procodore a la rovisione analitica degli usi riguardanti determinate merci oppure speci li attività o istituti giuridici.

Por ogni gruppo di morci. affini o, eventualmente, anche per una soli merco, quando numerosi siano gli usi esistenti, dere essere costituito un

~ ~ ~

apposito Comitato tecnico, composto da 3 a 5 membri, scelti dalla Commissione provinciale, in base a designazioni effettuato come previsto dal 3 dullimo comma del precedente crt.3.

Il Prosidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dalla Ciunta.

Il segratario della Commissione provinciale è segretario dei Comitti tocnici, nel quali può essere anche sostituito da altro funzionario camerale di carriera direttiva.

Art.5º

Dolle riunioni sia dolla Commissione provinciale per la revisione degli usi, sia dei Comitati tecnici vengono redatti appositi verbali, c viamente sintetici per le adunanze dei Comitati tecnici, al fine di rer dere più celere il lavoro della segretoria.

Art.60

Appona insediata, la Commissiono provinciale per la revisione de usi, depe apprentate il programma di lavore, dispense perché una copia la vigente "Raccolta provinciale degli usi" venga subite trasmossa ai muni della provincia, per essere affissa nell'albo comunale, unitament apposite manifeste, mediante il quale le categorie economiche interess gli studiosi e gli esperti sone invitati a formulare alle Camere di co cio - entre quarantacinque giorni dalla data di affissione - metivate eumentate esservazioni e proposte di medificazione e di integrazione usi contenuti nella "Raccolta" prodetta, al fine di rispecchiare più tamente la realtà.

Copia dolla "Raccolta" o dol manifosto, affissi anche nell'albo Camora di commercio, industria o agricoltura, vanno invisti-per suggo ti ed esservazioni - allo Commissioni permanenti, allo sozioni della sulta oconomica provincialo, allo facoltà ed istituti universitari, d risprudenza, di economia e commercio, di scienze politiche, agrarie (li esistenti nella regione, alle erganizzazioni ed agli uffici tecnic economici, agli ordini professionali ed alle associazioni sindacali, a società, ditte individuali e persono particolarmente esperte e con ci doi vari usi.

1

Titolo II - M O D A L I T A'

Arl.70

E' noccesario, che, specie noi centri maggiori, abbia luogo la affissione di appositi mamifesti illustrativi nei mercati, nolle borse valori e merci, nelle sale di contrattazione, negli uffici pubblici ed in talune atrado e piazze, eve più frequente è il transite degli operatori economici.

Oltro all'impiego dei normali mezzi di diffraione (atampa e radio) può anche essere utile l'invio di speciali lettere circblari, per invitaro personalmente gli esperti di ogni categoria alla loro diretta collaborazione.

E' infine opportuno convecaro segrotari comunali ed esponenti sin dacali, allo scopo di illustraro ad essi le finalità della revisione od il programma di operazioni da effettuare.

Nella circostanza è indispensabilo illustrare ancho il significato giuridico ed il valoro effettivo dell'uso, al fino di ovitare, nella ma niora più assoluta, che ogni sorta di asputtative e, addirittura, di pre teso, di dotorminato catogorie, possano essere inscrite nella "Raccolta degli usi".

Art. Bo

Mell'ambito delle ricercho diretto ad acquisire elementi di infor maziono sulla esistenza degli usi 6 necessario che, a seguito di provon tive inteso della presidenza della Camora e di quella della Commissiono provincialo con le Autorità giudiziario, la segretaria della Commissiono, avvalendosi della collaborazione del personale di altri uffici, effettui e faccia effettuare presso le Cancellorie giudiziario le speglio, la individuazione o l'esame della sentenzo che, comunque, abbiano riferimento ad usi, facendosone rilasciare copia, eve occorra. Tali ricerche possone esasone utilmento effettuate anche nei "mansimari" di rivisto giuridiche ed economicho.

Art.90.

Scaduti i <u>querantacinque giorni</u> dall'affissione dei manifesti e del le circulari divulgative, la Commissione provinciale ha facoltà di dispor re la diffusione di un secondo manifesto por sollecitare l'invio delle proposte, fiseando un ulteriore periodo di trenta giorni per la presentazione delle medesime.

Art.100

Tutte le proposte o le segnalazioni, che pervengono alla Cameri di commercio, industria e agricoltura, entre il termino stabilito dal manifosto, di cui all'art.60 o, eventualmente, entre il successivo tel mine di cui all'art.90; vongono opportunamento raccolte e classificati dalla segrotoria della Commissione, che provvede a schodarle, al fine facilitare il confronto tra quello simili.

Art.113

Il complesso delle proposte, delle osservazioni, delle segnala: ni e della sentenze viene settoposte all'esame sommario della Commissi ne provincialo, che assegna il materialo reccelto ai vari Comitati to si, fissando il termino entro il quale essi debbono completare l'esam dettagliato dei documenti e restituirli alla Commissione medesima, un mento alle proposto concrete di formulazione dei singoli usi.

Art.120

Noll'ambito dolle rispettive compotenze i Comitati tecnici ess nano accuratamente tutte lo proposte di modificazione degli usi esist ti e quelle di accortamento dei nuovi usi, procedendo anche alla revi ne degli usi, per i quali non siano pervenuto esservazioni.

Art.130

Cli usi intoressanti la competenza di due o più Comitati tecni Vengono da questi congiuntamente esaminati in apposite riunioni.

Art. 140.

Moll'esame della documentazione e mella conseguente solezione materialo raccolto. Commissione provinciale e Comitati tocnici dobber verificaro se sussistano o meno gli elementi costitutivi degli usi: quella parte, cioé, del diritto eggettivo che scaturisce spontamenmen dal sentire giuridice di colore che operano in un determinate settor che si manifesta col fatto della generale, costante ed uniforme ripe

zione di un dotorminato compertamento.

Pertanto, affincho l'osistenza doll'uso possa corrottamente dichia rarsi, esso non solo deve riguardare una materia idonea, ma deve altrosì risultare dal conseridatesi, e quindi non accidentale, spontaneo compimento di una serie di atti uniformi, praticati dalla generalità degli appartenenti ad una collettività di operatori per corrispondere all'esigon za di risolvere un conflitto di interessi tra le due parti di un rapporte giuridico.

Dovosi, inoltre, tonor presente che

- 1) l'uso può avoro officacia praeter legem soltante quando manchi del tut v to la legge che disciplini una materia:
- 2) nolle materie regolato dalla loggo o dai regolamenti gli usi hanno ef ficacia soltanto se empressamente richiameti;
- 3) non é ammissibilo l'uso contra legem o che valga ad abrogare per desugtudinom la legge.

Art.150

Nolla raccolta dobbono trovaro posto altresì i cosiddetti usi nogoziali o interprotativi, anche di contenuto tecnico, la cui funzione
consisto nel servire como mezzo di interprotazione della velentà ambigua
e di completamento della velenta negoziale manganto, quali le elauscis
d'uso.

Quosto ultimo sono praticho gonorali, cho dovono avere carattero sociale o non individualo, e cho, per consolidarsi, hanno bisegno di una certa durata.

Esso, sposso, dorivano dalla generalizzazione di clausole contrat tuali, rispondenti alle particolari esigenzo di mercati tipici di corte merci; operando sul piano del negozio, pescono deregaro alle normo dispositive di leggo.

Cli nei nogoziali vanno tenuti però nettamento distinti dagli el tri. À tal fino può ossoro utilo riportare gli usi normativi con diverso carattoro tipografico o contrassegnarli modianto un auterisco.

L'accortamente degli usi negoziali, specialmente se in derega s disposizioni della legge, richiede una particolare circespezione, soprat tutto al fine di rendersi conto che essi siano effettivamente applicati, come parto della volontà contrattualo, dalla generalità di coloro che han no occasione di complere l'affare, cui l'uso si riferisce ed al fine di evitare che siano classificati, come usi negoziali e interpretativi, pratiche meramente particolari.

Art.160

Sulla base degli accertamenti, delle esservazioni e delle proposte dei singoli Comitati tecnici, la Commissione provinciale provvede all'esse me generale dei singoli usi, tenendo conte anche delle contestazioni e del le segnalazioni pervenute alla segreteria.

Qualora sorgano dubbi sulla effottiva esistenza di taluni usi o sul la loro esatta formulazione, la Commissione provinciale dispone la riunione dei Comitati tecnici competenti, con l'intervente di rapprosentanti di categorie aventi interessi contrapposti nella specifica materia oggetto de la rilovazione, in modo da cogliere l'esatte contenute dell'uso e della se ra di applicazione.

Ultimato l'osamo degli usi, la Commissione provinciale procede all lore classificazione, occondo l'ordine sistematice stabilite dal Minister dell'industria e del commercio.

Durante il lavoro di classificazione la Commissione provvede ad ur care la torminologia, redigendo i testi con espressioni lingulaticamente rotto e rendendoli, quanto più possibile, chiari ed accessibili, coordina le principali voci ed evitando egni inutile ripetizione.

Art.170

Esaminato ed approvato lo schema della nuova "Raccelta provincial degli usi", la Cirata della Camora di commercio, industria e agricoltura dispone che tale schema venga inviato, per la pubblicazione nell'albo, a Comuni ed a tutti gli onti ed uffici, indicati nell'art.6°, unitamente a appositi manifesti, mediante i quali gli interessati vengono nuovamento vitati ad esaminare la raccelta predetta e ad effettuare proposto ed ese vazioni - entre il termine di quarantacinque giorni dalla data del manif

Art.183

Trascorso il tormino di quarantacinquo giorni dall'affissione de:

manifosti, le ossorvazioni ed i rilievi sullo schema della raccolta vengo no esaminati dai Comitati tecnici compotenti, e, successivamente, con il parero dei medesimi, dalla Commissione provinciale per la revisione degli usi, che conclude l'esame delle schema e dei rilievi e, con apposita relazione riassuntiva dei lavori, formula alla Giunta camerale la proposta di approvazione della "Raccolta provinciale degli usi", formata dalla Commissione medesima.

Art.190

In base alla relazione conclusiva ed alla proposta della Commissio ne provinciale, la Ciunta della Camera di commercio, industria e agricolta ra provvede all'approvazione della nuova "Raccolta provinciale degli usi" e indice la gara per la stampa di essa, tenendo presente che, per ragioni di uniformità e di comedità, il volume deve essere stampato nel formato. 26 cm. x 17 cm.

Art.200

Copia dolla nuova "Raccolta provincialo dogli usi" va inviata ai Comuni, agli uffici giudiziari, agli enti ed associazioni sindacali, che hanno comunque partocipate alle operazioni di revisione quinquennalo degli usi, nonché ai Ministeri (giusto quanto dispone l'art.35 del t.u. 20 settembre 1934, n.2011) ed alla Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio de

Titolo III - ACCERTAMENTO DI NUOVI USI NEL QUINQUENNIO

Art.210

Ove nel quinquencio intercorrento tra una revisione degli uci e la successiva, clla Camera di commercio, industria e agricoltura devessoro pervenire richioste di accertamento di usi, la Giunta camerale, dope aver ocaminato tali richieste ed aver constatato che esse sono sufficientemente documentate e che per gli usi da accertare sono state fornite zerio pre ve di esistenza, procede alla ricostituzione della Commissione provinciale di cui all'art.1º, e dei Comitati tecnici per i settori interessati agli usi predetti.

1

Art.22°

Effettuato l'esame dettagliato degli usi ed accertata la loro effettira esistenza, i Comitati tecnici sottopongono all'approvazione del la Commissione provinciale la formulazione degli usi medosimi.

Art. 23*

La Commissione provinciale effettua l'esame definitivo dei nuovi usi accortati. Le schema relativo, approvato dalla Giunta, viene trasmerso ai Comuni, per la pubblicazione nell'albo comunale, e agli enti ed mifici indicati nell'art.6°, unitamente ad una circolare o, se del cas ad un manifesto per invitare gli interessati a formulare rilievi ed es servazioni, entre il termine di quarantacinque giorni dall'affissione le schema.

Art.240

Trascorso il termino di quarantacinque giorni, indicato nell'al colo 23°, le ossorvazioni od i/rilievi porvenuti vengono esaminati dal Comitati tecnici e successivamente vagliati, con i pareri dei Comitati predotti; dalla Commissiono provincialo cho, con apposita relazione ci clusiva, formula alla Ciunta proposta di inserimento dei nuovi usi ne Fraccolta provinciale.

Art.250

In base alla relazione conclusiva, di cui all'art.24°, la Giunt della Camera di commercio, industria e agricoltura approva l'accertante dei nuovi usi e delibera la stampa e la diffusione di tali usi in apposite supplemente della "Raccolta" con le stesse modalità contenuto gli artt. 19º10 20°.